



COMUNE DI DESIO

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

S O M M A R I O

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe
- Art. 4 Categorie delle localita'
- Art. 5 Tariffe

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 6 Oggetto
- Art. 7 Soggetto passivo
- Art. 8 Modalita' di applicazione dell'imposta
- Art. 9 Tariffe
- Art. 10 Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari
- Art. 11 Limitazioni e divieti
- Art. 12 Dichiarazione
- Art. 13 Pagamento dell'imposta
- Art. 14 Rettifica e accertamento d'ufficio
- Art. 15 Riduzioni dell'imposta
- Art. 16 Esenzioni dall'imposta

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 17 Oggetto
- Art. 18 Superficie degli impianti
- Art. 19 Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 20 Modalita' delle pubbliche affissioni
- Art. 21 Riduzioni del diritto
- Art. 22 Esenzioni dal diritto
- Art. 23 Pagamento del diritto
- Art. 24 Affissioni dirette di annunci funebri

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 25 Sanzioni tributarie e interessi
- Art. 26 Sanzioni amministrative
- Art. 27 Rimborsi
- Art. 28 Contenzioso
- Art. 29 Procedimento esecutivo
- Art. 30 Gestione del servizio

CAPO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI E PUBBLICITARI

- Art. 31 Relazione Tecnica
- Art. 32 Classificazione e tipologia degli impianti destinati ai manifesti affissi dal servizio pubblico
- Art. 33 Classificazione e tipologia degli impianti riservati all'affissione diretta di manifesti
- Art. 34 Classificazione e tipologia degli impianti di interesse pubblico con iscrizioni pubblicitarie
- Art. 35 Classificazione e tipologia di impianti pubblicitari ordinari

ART. 20/14

- Art. 36 Disposizioni varie
- Art. 37 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 38 Commissione per la definizione del "Piano impiantistico"
- Art. 39 Norme transitorie

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 40 Disposizioni transitorie
- Art. 41 Norme finali
- Art. 42 Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicit  e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del D.Lgs. n.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.2

Ambito di applicazione

La pubblicit  esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Desio sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente Regolamento e del D.Lgs. n.507/93.

Art.3

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

Al sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.507/93 questo Comune, con popolazione residente di n.34158 abitanti ai 31.12.1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' classificato nella classe terza impositiva.

Art.4

Categorie delle localita'

1) Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicit  e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le localit  del territorio comunale sono suddivise, in relazione alla loro importanza economico-commerciale, in due categorie, una speciale e l'altra normale.

MODIFICATO ART. 285/92
2) ~~A tale suddivisione non sono soggette le insegne, cartelli, locandine, targhe e qualsiasi altro mezzo pubblicitario ordinario, come meglio precisato al successivo art.35, situati sopra o sulle vetrine e le porte d'ingresso o in corrispondenza dell'attivit  commerciale o produttiva, ad identificazione delle stesse.~~

3) Nelle localit  comprese nella categoria speciale, le tariffe dell'imposta sulla pubblicit  e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, sono soggette ad una maggiorazione del 100% (cento per cento) della tariffa normale. *

4) Le localit  comprese nella categoria speciale sono riportate nell'elenco distinto sotto la lettera "A", allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale.

5) La superficie complessiva delle localit  ricomprese nella categoria speciale non supera il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.285/92.

6) La superficie degli impianti per pubbliche affissioni, installati in categoria speciale e destinati alle affissioni commerciali, non e' superiore al 50 per cento della superficie complessiva, adibita a dette affissioni.

Art.5

Tariffe

1) Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno, salvo casi di provvedimenti legislativi che stabiliscano modifiche "ope legis" alle tariffe già determinate.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art.6

Oggetto

1) L'imposta sulla pubblicita' si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

2) Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art.7

Soggetto passivo

1) E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicita' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2) E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

Art.8

Modalita' di applicazione dell'imposta

1) L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2) Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3) Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

4) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica l'imposta e' calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

5) I festoni di bandierine e simili nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6) Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa di imposta e' maggiorata del 100%.

Art.9

Tariffe

1) Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' sono applicate nella misura stabilita agli artt. 12-13-14-15 del D.Lgs. n.507/93 per un Comune di III Classe.

2) Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art.10

Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari

1) Richiesta di autorizzazione.

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari ordinari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda, in carta legale, deve contenere:

A) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del richiedente;

B) L'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare il mezzo;

C) La descrizione del mezzo, corredata della necessaria documentazione tecnica del disegno illustrativo;

D) La documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il di collocazione e l'ambiente circostante;

E) La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare il mezzo su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo.

Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità del proprietario.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o dalla documentazione sostitutiva.

La domanda va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.

In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2) Autorizzazioni.

E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione" da parte del Sindaco.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

A) Pubblicità non luminosa effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;

B) Pubblicità non luminosa relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purchè contenuta nelle aperture murarie dello stesso stabile e con una superficie non superiore a mezzo metro quadrato;

C) Pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.

In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonchè ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità, enti o privati che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana e pubblica sicurezza.

3) Termini per il rilascio della autorizzazione.

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'Art. 7 della L. n.241/90 viene reso noto l'avvio del procedimento.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, la competente Autorità dovrà esprimersi sulla autorizzazione o sul diniego motivato entro trenta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dal competente Ufficio Comunale.

4) Archiviazione delle istanze.

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati alla istanza.

Art.11

Limitazioni e divieti

- 1) E' fatto divieto di esercitare pubblicita' sonora amplificata.
- 2) E' altresì vietata la distribuzione di volantini, pubblicitari e non, mediante lancio da veicoli in sosta o in movimento, o tramite collocazione sotto il tergicristallo di auto in sosta; viceversa è consentita la distribuzione manuale durante i mercati cittadini e lungo le vie ai passanti.
- 3) La pubblicita' effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze e' consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.
- 4) In ogni caso il Comune può non concedere autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari per motivi estetici, viabilistici e comunque quando si è in presenza di vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

Art.12

Dichiarazione

- 1) Il soggetto passivo di cui all'Art. 7 e' tenuto, prima di iniziare la pubblicita', a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, il messaggio pubblicitario, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- 2) In caso di variazione della pubblicita', che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 3) In assenza di variazioni la dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 4) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi e proiezioni, di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2, e 3, del D.Lgs. n. 507/93, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

Art.13

Pagamento dell'imposta

- 1) Per la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi e proiezioni, di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del

D.Lgs. n.507/93, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2) Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo Concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme alla disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

3) L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

4) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

Art.14

Rettifica e accertamento d'ufficio

1) Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito atto motivato.

2) Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche, il messaggio pubblicitario e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di gg.60 entro cui effettuare il relativo pagamento.

3) Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del Concessionario.

Art.15

Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- 1) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- 2) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- 3) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 16

Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- 1) La pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- 2) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- 3) La pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- 4) La pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- 5) La pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio;
- 6) La pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.507/93;
- 7) La pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- 8) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- 9) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- 10) I volantini e i cartelli esposti o portati direttamente dai privati interessati, senza fini di lucro, relativi a propaganda ideologica.

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.17

Oggetto

1) Il servizio delle pubbliche affissioni e' istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

Art.18

Superficie degli impianti

1) Il Comune di Desio, con popolazione al 31.12.1991 di n.34158 abitanti, e' tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 616 (mq.18 per ogni mille abitanti).

A tale proposito la superficie complessiva, attualmente utilizzata, risulta di 631,4 metri quadrati;

2) Gli spazi in cui è consentita l'affissione sono quelli determinati nella tabella riepilogativa di cui all'allegato "B", distinti per tipologia.

3) La ditta appaltatrice sarà direttamente responsabile qualora consenta affissioni al di fuori di tali spazi.

Art.19

Diritto sulle pubbliche affissioni

1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicita';

2) La tariffa del diritto e' applicata nelle misure previste all'articolo 19 del D.Lgs. n.507/93 per un Comune di III Classe.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento (Art.19 D.Lgs. n.507/93 - 3° Comma -).

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento (Art.19 D.Lgs. n.507/93 - 4° Comma -);

3) Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, e' dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto;

4) Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si applicano per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni (Art.19 D.Lgs. n.507/93 - 6° Comma -).

Art.20

Modalita' delle pubbliche affissioni

1) Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune;

2) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;

3) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.

In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne da' tempestiva comunicazione per iscritto al committente;

4) La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;

5) Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni;

6) Il committente puo' annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la meta' del diritto dovuto;

7) Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne da' tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi;

8) Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione;

9) Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni;

10) Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorchè a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

Art.21

Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':

- 1) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.507/93;
- 2) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- 3) Per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- 4) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- 5) Per gli annunci mortuari, se affissi dal servizio pubblico.

Art.22

Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- 1) I manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- 2) I manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- 3) I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- 4) I manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- 5) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- 6) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- 7) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art.23

Pagamento del diritto

- 1) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalita' previste all'art. 13 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicita';
- 2) E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Art.24

Affissioni dirette di annunci funebri

Per le affissioni dirette degli annunci funebri, al Comune o al Concessionario del servizio, nulla sarà dovuto a titolo di imposta sulla pubblicità, ovvero a titolo di diritti sulle pubbliche affissioni.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art.25

Sanzioni tributarie e interessi

1) Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'Art. 12 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi;

2) Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto, il cui pagamento e' stato omesso o ritardato;

3) Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento;

4) Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Art.26

Sanzioni amministrative

1) Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della 'pubblicita' si applicano sanzioni amministrative in ottemperanza alle norme contenute nelle sezioni I e II del capo primo della L. n.689/81, salvo quanto di seguito previsto;

2) Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese sostenute;

3) Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, puo' essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal Concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento e addebitando ai responsabili le spese sostenute;

4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

Art.27

Rimborsi

- 1) Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni;
- 2) Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art.28

Contenzioso

- 1) In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art.60 del D.Lgs. n.546/92, recante nuove disposizioni sul "processo tributario" in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della L. n.413/91, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia - ex Intendenza di Finanza - ed in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso;
 - 2) Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
 - 3) Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione;
 - 4) Contro la decisione del Ministero e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art.395, n.2 e n.3, c.p.c. nel termine di gg.60 dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento;
 - 5) Contro la decisione del Ministero è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di gg.60 dalla notifica della decisione stessa.
- Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato;
- 6) Decorso il termine di gg. 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata modificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.
- L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla notificazione della decisione del Ministero. Essa può, tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministro.

Art.29
Procedimento esecutivo

- 1) Il tributo dovuto a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposto nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperato con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. n.43/88 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art.30
Gestione del Servizio

- 1) La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta;
- 2) Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera C), della L. n.142/90., ovvero a soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari per i Tributi Locali.

In tal caso il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del Servizio.

CAPO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
AFFISSIONISTICI E PUBBLICITARI

Art.31

Relazione Tecnica

1) Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 del D.Lgs. n.507/93 il presente capo determina i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti affissionistici e pubblicitari, stabilendo i criteri per la definizione del progetto di riordino di tutti gli elementi di arredo urbano.

Detto piano costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento comunale da approvarsi.

2) L'obiettivo del piano in discussione è quello di distribuire l'insieme di tali impianti uniformemente sul territorio comunale tenendo presente, nel contempo, tutte le esigenze e le necessità del fenomeno pubblicitario, di quelle della comunicazione istituzionale e sociale, della funzione di utilità pubblica degli elementi di arredo urbano, nonché dell'impatto ambientale nella concreta sistemazione di detti impianti.

3) Il suddetto piano deve considerare l'opportunità prevista dalla vigente normativa, in materia di spazi affissionistici da destinare a "soggetti privati", comunque diversi dal Concessionario del pubblico servizio.

4) L'affissione dei manifesti deve rispettare esigenze che la caratterizzano e la qualificano quali la dimensione dei manifesti che si intendono esporre e la loro finalità che può essere pubblicitaria, istituzionale, informativa, funeraria o sociale.

5) Conseguentemente, nasce la necessità di differenziare la tipologia degli impianti in relazione alle varie esigenze sociali, qualificandone i tipi e le dimensioni.

Di seguito viene indicata la "tipologia" degli impianti necessari al soddisfacimento delle sopraindicate esigenze.

Art.32

Classificazione e tipologia degli impianti
destinati ai manifesti
affissi dal servizio pubblico

1) Classificazione.

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

La ripartizione degli impianti esistenti e di quelli da installare, definiti in base alle finalità (impianti riservati ai manifesti commerciali ed impianti riservati a manifesti istituzionali, sociali e così via), dovrà essere stabilita dalla Commissione di cui al successivo Art.38.

2) Tipologia.

A) Stendardo monofacciale e bifacciale (costituito da tabella porta manifesti, con formato cm 140*100, cm 140*200 e cm 200*140 e dotato di pali di sostegno);

B) Tabella murale (costituita da una tabella porta manifesti, con formato cm 140*100, cm 140*200 e cm 200*140 e infissa su muro);

C) Trespolo (costituito da tre tabelle porta manifesti, con formato cm 140*200 e dotato di pali di sostegno tra loro collegati a pianta triangolare);

D) Poster (costituito da tabella porta manifesti di grande formato, di cm 600*280, dotata di pali di sostegno o direttamente infissa su muro).

Le caratteristiche tecnico-morfologiche dei suddetti impianti saranno definite dalla Commissione di cui all'Art.38.

3) Quantitativi.

A norma dell'art.3, comma 3 del D.Lgs. n.507/93, il Comune di Desio è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di 616 mq.

Gli spazi, distinti per tipologia, nei quali è consentita l'affissione sono riepilogati nell'allegato "B" che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Gli stessi ammontano a complessivi mq.849,8 di cui mq.631,4 costituiti da spazi affissionistici su impianto (tabelle murali, stendardi, trespoli, poster) e mq.218,4 con l'utilizzo di spazi su muri, cesate di cantiere, palizzate ed altro, spazi che dovranno essere sostituiti, riducendone i quantitativi, con impianti; nei tempi e con modalità che verranno definiti dalla Commissione di cui al successivo art.38, tenuto conto delle nuove esigenze territoriali.

La superficie degli impianti destinati alle affissioni commerciali ed ubicati nelle località facenti parte della "categoria speciale" non è superiore al 50% di quella complessiva, corrispondendo al 50% dell'intero parco impiantistico riservato a dette affissioni.

Conseguentemente le affissioni di natura commerciale, saranno ripartite in quantitativi uguali esposti su impianti in categoria speciale ed in categoria normale, salvo eventuali richieste di cui al precedente art.19, comma 3.

Rilevando l'esistenza di impiantistica affissionale superiore al quantitativo minimo imposto dalla normativa vigente, il Comune non consente l'effettuazione di affissioni dirette ad eccezione di quelle previste al precedente art.24.

4) Prescrizioni.

Fermo restando quanto stabilito dall'art.23 del D.Lgs. n.285/92 e degli artt.47 e seguenti del D.P.R. n.495/92, il presente Regolamento, per gli impianti del servizio delle pubbliche affissioni, ubicati nelle strade classificate di tipo "E" ed "F", deroga e prescrive la distanza minima tra gli impianti o gruppi di impianti, costituiti da un massimo di tre unità, in mt.20 e stabilisce la rientranza minima degli stessi dal bordo del marciapiede in cm.30, purchè sia rispettato lo spazio minimo per il passaggio pedonale e per i mezzi di locomozione per i portatori di handicap.

5) Installazione e manutenzione.

In caso di affidamento in concessione del servizio, il Concessionario provvederà, a proprie spese e senza diritto di rivalsa, alla installazione e manutenzione dei suddetti impianti, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per infortuni o danni a persone, animali e cose che potessero derivare dall'installazione e manutenzione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi.

Art.33

Classificazione e tipologia degli impianti
riservati all'affissione diretta di manifesti.

1) Classificazione.

Il Comune consente l'affissione diretta dei manifesti relativi agli annunci funebri, eseguita dai diretti interessati negli spazi all'uopo destinati.

2) Tipologia.

Standardo monofacciale e bifacciale (costituito da tabella porta manifesti, con formato cm 140*100, dotato di pali di sostegno e di targa di identificazione con caratteristiche tecnico-morfologiche definite dalla Commissione di cui all'Art.38).

3) Quantitativi.

Il Comune mette a disposizione per l'affissione degli annunci funebri mq.28.

4) Modalità d'uso.

I diretti interessati affiggeranno i propri manifesti negli spazi all'uopo destinati, nel quantitativo massimo di dieci manifesti con l'avvertenza di posizionare un solo manifesto per impianto.

Prima di utilizzare detti impianti i diretti interessati dovranno presentare apposita richiesta in tal senso, anche a carattere annuale, assumendosi ogni ed eventuale responsabilità civile o penale, per infortuni o danni a persone, animali e cose che potessero derivare dal loro operato.

Ogni manifesto dovrà recare l'indicazione del soggetto che ha eseguito l'affissione.

5) Prescrizioni.

Vale quanto disposto in merito dal D.Lgs. n.285/92 e dal D.P.R. n.495/92.

6) Installazione e manutenzione.

Il Comune o il Concessionario del servizio delle pubbliche affissioni provvederà, gratuitamente, alla fornitura ed installazione degli impianti riservati agli annunci funebri, nonché alla loro relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art.34

Classificazione e tipologia degli impianti di interesse pubblico con iscrizioni pubblicitarie

1) Classificazione.

Sono considerati impianti pubblicitari di interesse pubblico quelli collocati a margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi e finalizzati a protezione dei pedoni o dell'utenza dei mezzi pubblici; a fornire indicazioni direzionali o dell'ora esatta, e così via, contenenti messaggi pubblicitari.

2) Tipologia.

A) Transenna parapetonale (impianto con iscrizione pubblicitaria, posizionato su marciapiede e finalizzato alla protezione del passaggio pedonale);

B) Pensilina e palina fermata bus (impianti con iscrizione pubblicitaria, posti in corrispondenza delle fermate degli autobus di linea urbana ed extraurbana e dei mezzi pubblici);

C) Freccia di segnaletica industriale (impianto su palo, posto sui marciapiedi, contenente indicazioni circa l'ubicazione di attività svolte nell'ambito della zona industriale ed artigianale o in centri commerciali);

D) Quadro turistico (impianto con iscrizione pubblicitaria, contenente informazioni ed indicazioni di pubblico interesse, quali la cartina viaria toponomastica, numeri telefonici di pronto intervento, dati metereologici e così via);

E) Orologio (impianto con iscrizioni pubblicitarie e dispositivo per la segnalazione dell'ora esatta);

F) Cartello (impianto con iscrizione pubblicitaria relativa ad attività artigianale, commerciale o industriale);

Le dimensioni e caratteristiche tecnico-morfologiche dei suddetti impianti saranno definite dalla Commissione di cui all'Art.38, ad eccezione dei cartelli di cui al punto F), che, per ogni singola facciata, dovranno avere una superficie di dimensioni pari a mt.2 di base e mt.3 di altezza.

3) Quantitativi.

I quantitativi degli elementi di arredo urbano, così come definiti nei precedenti punti 1 e 2, sono quelli determinati nel piano generale dell'arredo urbano, definito dalla Commissione di cui all'art.38, che verrà realizzato dal Concessionario unico rispettando l'ubicazione, le forme ed i materiali indicati dalla Commissione, al fine di armonizzare gli stessi a quelli del servizio pubblico di affissioni.

4) Prescrizioni.

Vale quanto disposto in merito dal D.Lgs. n.285/92 e dal D.P.R. n.495/92.

5) Criteri di aggiudicazione della concessione.

Il Comune dispone che detti impianti siano attribuiti per anni sei a soggetto privato, diverso dal Concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento

concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita gara da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalle vigenti leggi e da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacità tecnico-economica adeguata.

Il Concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta dovuta a norma dell'art.6, del presente Regolamento, la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni in materia, oltre ad un canone di concessione annuale, determinato dalla Giunta Comunale, che sarà posto a base di asta della sopraindicata gara.

Detto canone sarà stabilito in percentuale, con un minimo garantito annuo a favore del Comune, su tutti gli introiti effettuati a seguito della cessione commerciale degli spazi pubblicitari, dal Concessionario del servizio a soggetti privati.

Per ogni singola tipologia di spazio pubblicitario l'entità delle tariffe commerciali sarà determinata dalla Commissione di cui al successivo art.38, tenuto conto del listino prezzi valido a livello nazionale.

Le tariffe potranno essere adeguate, a partire dal secondo anno dall'inizio della concessione, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata tra il primo ed il dodicesimo mese di ogni anno di concessione.

6) Installazione e manutenzione.

Il Concessionario provvederà alla fornitura ed all'installazione, a proprie spese e senza diritto di rivalsa, di tutta l'impiantistica così come prevista dalla Commissione di cui all'art.38, nonché alla relativa manutenzione, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per infortuni o danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione e manutenzione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi.

Art.35

Classificazione e tipologia di impianti pubblicitari ordinari.

1) Classificazione.

Sono considerati impianti ordinari quelli provvisti di scritte o simboli delle attività professionali, commerciali, industriali ed artigianali, apposti presso la sede ove è svolta la attività stessa.

2) Tipologia.

A) Impianto a bandiera (insegna, targa od altro, orizzontale o verticale, sporgente dal muro);

B) Impianto frontale (insegna, targa o altro, orizzontale o verticale, infisso al muro);

C) Collocazione "a giorno" (insegna, targa o altro, collocato su tetti, cancelli, recinzioni, su vetrate degli esercizi pubblici e commerciali, e così via).

3) Prescrizioni.

Vale quanto disposto in merito dal D.Lgs. n.285/92 e dal D.P.R. n.495/92.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione. Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse.

Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo a chi guida.

4) Dimensioni e posizionamento delle insegne a bandiera.

Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

In particolare a partire dalla quota di marciapiede fino alla quota di mt.4,00 non è ammessa alcuna sporgenza sugli spazi pubblici di oggetti riguardanti eventuali insegne o decorazioni. Al di sopra della quota di mt.4,00 sono ammesse sporgenze per una profondità massima di mt.1,20; nelle vie di larghezza inferiore a mt.8,00 sono vietate le sporgenze.

Non è consentita la collocazione delle insegne luminose e non, a bandiera, attraverso i portici.

Art.36

Disposizioni varie.

1) Caratteristiche degli impianti pubblicitari montati su pali.

I cartelli, i posters, gli stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali, ove possibile, ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso.

Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato e il cartone.

Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinarne la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.

2) Norme di sicurezza per la viabilità entro il "Centro abitato".

Fermo restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S., delle Società concessionarie di autostrade, dell'Ente proprietario della strada entro il centro abitato, così come definito con atto della G.C. n. del , ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.285/92, si osservano le seguenti prescrizioni atte a garantire la sicurezza per la viabilità:

- Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di mt.200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazioni relativi ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

- Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

- Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazioni diversa dalla prescritta segnaletica stradale.

- I cartelli posti lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di mq.6, come meglio specificato al precedente Art.34 punto 2.

- Di regola, la distanza tra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt.100 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrici di marcia.

- Non devono essere collocati a distanza minore di mt.3 dal limite della carreggiata, ed inoltre non devono essere collocati a distanza minore di mt.200 prima dei segnali stradali e di mt.100 dopo i segnali stessi.

- In ogni caso, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono costituire ostacolo e impedimento alla circolazione delle persone invalide.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiamano le disposizioni dell'art.23 del D.Lgs. n.285/92 e dell'art.51 del D.P.R. n.495/92.

3) Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità.

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art.26 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazioni sono da considerarsi abusivi.

Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari, a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

4) Manutenzione degli impianti.

Tutte le autorizzazioni di "esposizioni pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti. Conseguentemente, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento la esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

5) Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune.

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza della autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre gg. 15 dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art.26 del presente Regolamento.

Art.37

Pubblicità' effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità' sia effettuata su beni di proprietà' comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché' della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Art.38

Commissione per la definizione del "Piano impiantistico"

1) Per la definizione del Piano dell'impiantistica affissionistica e pubblicitari, la dislocazione, i quantitativi e le caratteristiche tecnico-morfologiche degli impianti di cui ai precedenti articoli 32-33-34-35, viene istituita apposita Commissione, così composta:

- Dirigente Settore LL.PP. - Urbanistica - E.P. - Ecologia - Ambiente;
- Dirigente Settore Economico - Finanziario;
- Capo Servizio Tributi;
- Capo Servizio Ecologia - Ambiente;

- Comandante VV.UU.;
- Istruttore direttivo Polizia Amministrativa;
- Istruttore direttivo Ufficio Segnaletica;
- Il funzionario responsabile della Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Tributo.

[]
[X]

- 2) Al Coordinatore della Commissione, nominato dal Consiglio Comunale competerà di relazionare alla Giunta Comunale sul deliberato della Commissione.
- 3) Le funzioni di Segretario saranno svolte da un impiegato del Settore LL.PP., che redigerà verbale delle singole sedute.
- 4) La Commissione dovrà definire il Piano dell'impiantistica entro il 31.12.1995 e quindi sottoporlo alle determinazioni della Giunta Comunale, la quale lo sottoporrà all'approvazione del Consiglio Comunale.
- 5) Ai Componenti della Commissione non spetta alcun compenso e le riunioni saranno tenute, di regola, durante il normale orario di lavoro.
- 6) Una volta licenziato il Piano, la Commissione verrà sciolta, salvo riconvocarla in occasione di rielaborazione del Piano stesso.

ICA-
A
E
SIS-

Art.39

Norme transitorie.

- 1) I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati entro due anni dalla data di approvazione del Piano a cura e spese del titolare della autorizzazione.
- 2) I mezzi pubblicitari che non possono trovare più collocazione negli spazi a loro tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solamente dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa esposizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.
- 3) In particolare per i mezzi pubblicitari, luminosi e non, posizionati su suolo pubblico, di pertinenza del Comune o della Provincia, ovvero su suolo privato, ed aventi una superficie complessivamente considerata superiore a mq.6 dovrà essere presentata la richiesta di autorizzazione all'esposizione in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n.507/93, dal D.Lgs. n.285/92, dal D.P.R. n.495/92 e al presente Regolamento comunale.
- 4) Le autorizzazioni relative alla fattispecie sopra indicata e rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento sono automaticamente da ritenersi decadute; i mezzi pubblicitari interessati da questa disposizione, qualora non ottenessero una nuova autorizzazione, dovranno essere rimossi, dal diretto interessato, entro e non oltre il termine di mesi tre dalla data di ricevimento della comunicazione del Comune in tal senso.
- 5) In caso contrario, di mancata osservanza della presente disposizione, il Comune provvederà ai sensi dell'art.36, comma 5, del presente Regolamento.

Elenco delle località comprese nella categoria speciale (art.4 D.Lgs. 507/93).

Via Agnesi
Via Buozzi
Via Carso
Piazza Cavour
Piazza Conciliazione
Via Conciliazione
Via F. Da Desio
Via Degli Artigiani
Via Del Guado
Via Delle Due Palme
Via Dolomiti
Via Ferravilla
Via Forlanini
Via Garibaldi
Via Gavazzi
Corso Italia
Via Lampugnani
Via Lombardia
Via Manzoni
Via Marx
Via Mascagni
Via Matteotti
Via Milano
Via Montenero
Strada Provinciale Nuova Valassina
Via Pallavicini
Piazzale del Parco
Via Per Binzago
Via Per Cesano
Via Piermarini
Via Pio XI
Via Portichetto
Via Pozzo Antico
Via Risorgimento
Via Rossini
Via Rovagnati
Viale Sabotino
Via S. Pietro
Via S. Vincenzo
Via Tagliabue
Via Togliatti
Via XXV Aprile
Via Volta

Elenco degli impianti esistenti:

STENDARDI FORMATO 140X200

VIA/PIAZZA	TIPO	FORMATO
Piazza Carandon	Stendardo bifacciale	140X200
Via Dolomiti	Stendardo bifacciale	140X200
Via Forlanini	Stendardo bifacciale	140X200
Via Forlanini	Stendardo bifacciale	140X200
Via Forlanini	Stendardo bifacciale	140X200
Piazza Giovanni XVIII	Stendardo bifacciale	140X200
Piazza Giovanni XIII	Stendardo bifacciale	140X200
Piazza Libertazione	Stendardo bifacciale	140X200
Via Manzoni	Stendardo bifacciale	140X200
Via Manzoni	Stendardo bifacciale	140X200
Via Mascagni	Stendardo bifacciale	140X200
Via Matteotti	Stendardo bifacciale	140X200
Via Matteotti	Stendardo bifacciale	140X200
Piazza Nenni	Stendardo bifacciale	140X200
Piazza Nenni	Stendardo bifacciale	140X200
Via Novara	Stendardo bifacciale	140X200
Via Novara	Stendardo bifacciale	140X200
Piazza del Parco	Stendardo bifacciale	140X200
Piazza del Parco	Stendardo bifacciale	140X200
Via Pio XI	Stendardo bifacciale	140X200
Via Pio XI	Stendardo bifacciale	140X200
Via Pirandello	Stendardo bifacciale	140X200
Via S.Caterina	Stendardo bifacciale	140X200
Via Segantini	Stendardo bifacciale	140X200
Via Tagliabue	Stendardo bifacciale	140X200
Piazza Targhetti	Stendardo bifacciale	140X200
Via Tolstoy	Stendardo bifacciale	140X200
Via Tolstoy	Stendardo bifacciale	140X200
Via Villorosi	Stendardo bifacciale	140X200

Il numero totale degli stendardi aventi formato 140X200 risulta essere di n° 29; di conseguenza la superficie utilizzabile ammonta a 162,4 metri quadrati.

Elenco degli impianti esistenti:

STENDARDI FORMATO 200X140

VIA/PIAZZA	TIPO	FORMATO
Piazza Giotto	Stendardo bifacciale	200X140
Piazza del Farco	Stendardo bifacciale	200X140
Via Risorgimento	Stendardo monofacciale	200X140

Il numero totale di stendardi aventi formato 200X140 risulta essere di n°2 bifacciali e n°1 monofacciale; di conseguenza la superficie utilizzabile ammonta a 14 metri quadrati.

Elenco degli impianti esistenti

TABELLE FORMATO 140X200

VIA/PIAZZA	TIPO	FORMATO
Via Bengasi	Tabella	140X200
Via Bengasi	Tabella	140X200
Via Borghetto	Tabella	140X200
Piazza Conciliazione	Tabella	140X200
Via Foscolo	Tabella	140X200
Via Foscolo	Tabella	140X200
Via Foscolo	Tabella	140X200
Via Garibaldi	Tabella	140X200
Via Gavazzi	Tabella	140X200
Corso Italia	Tabella	140X200
Via Lombardia	Tabella	140X200
Via Manzoni	Tabella	140X200
Via Monte Bianco	Tabella	140X200
Via Prati	Tabella	140X200
Via Prati	Tabella	140X200
Via Pozzo Antico	Tabella	140X200
Via Pozzo Antico	Tabella	140X200
Via Rosselli	Tabella	140X200
Via Rosselli	Tabella	140X200

Elenco degli impianti esistenti

TABELLE FORMATO 140X200/Continua

VIA/PIAZZA	TIFO	FORMATO
Via Tagliabue	Tabella	140X200
Via Trezzi	Tabella	140X200
Via XXV Aprile	Tabella	140X200
Via XXV Aprile	Tabella	140X200
Via XXV Aprile	Tabella	140X200
Via XXV Aprile	Tabella	140X200
Via XXV Aprile	Tabella	140X200
Via Villorosi	Tabella	140X200

Il numero totale delle tabelle aventi formato 140X200 risulta essere di n°53; di conseguenza la superficie utilizzabile ammonta a 148,4 metri quadrati.

Elenco degli impianti esistenti

TABELLE FORMATO 200X140

VIA/PIAZZA	TIPO	FORMATO
Via Bengasi	Tabella	200X140
Via Bengasi	Tabella	200X140
Via Brambilla	Tabella	200X140
Via Carcano	Tabella	200X140
Via Carcano	Tabella	200X140
Piazza Conciliazione	Tabella	200X140
Piazza Conciliazione	Tabella	200X140
Via Diaz	Tabella	200X140
Via Galileo Galilei	Tabella	200X140
Via Galileo Galilei	Tabella	200X140
Via Garibaldi	Tabella	200x140
Corso Italia	Tabella	200X140
Via Lampugnani	Tabella	200X140
Via Manzoni	Tabella	200X140
Via Manzoni	Tabella	200X140

Elenco degli impianti esistenti

TABELLE FORMATO 200X140/Continua

VIA/PIAZZA	TIPO	FORMATO
Via Pozzo Antico	Tabella	200X140
Via Pozzo Antico	Tabella	200X140
Via S. Pietro	Tabella	200X140
Via S. Pietro	Tabella	200X140
Via S. Pietro	Tabella	200X140
Via XXV Aprile	Tabella	200X140
Via XXV Aprile	Tabella	200X140
Via XXV Aprile	Tabella	200X140
Via XXV Aprile	Tabella	200X140
Via XXV Aprile	Tabella	200X140
Via XXV Aprile	Tabella	200X140
Via XXV Aprile	Tabella	200X140
Via XXV Aprile	Tabella	200X140
Via XXV Aprile	Tabella	200X140
Via XXV Aprile	Tabella	200X140
Via XXV Aprile	Tabella	200X140
Via XXV Aprile	Tabella	200X140
Via XXV Aprile	Tabella	200X140
Via XXV Aprile	Tabella	200X140
Via XXV Aprile	Tabella	200X140
Via XXV Aprile	Tabella	200X140
Via XXV Aprile	Tabella	200X140
Via XX Settembre	Tabella	200X140
Via XX Settembre	Tabella	200X140
Via XX Settembre	Tabella	200X140

Il numero totale delle tabelle aventi formato 200X140 risulta essere di n°68; di conseguenza la superficie utilizzabile ammonta a 190,4 metri quadrati.

TABELLE FORMATO 140X100

VIA/PIAZZA	TIPO	FORMATO
Corso Italia	Tabella	140X100
Corso Italia	Tabella	140X100

Il numero totale delle tabelle aventi formato 140X100 risulta essere di n°2; di conseguenza la superficie utilizzabile ammonta a 2,8 metri quadrati.

TABELLE FORMATO 100X140

VIA/PIAZZA	TIPO	FORMATO
Piazza Conciliazione	Tabella	100X140

Il numero totale delle tabelle aventi formato 100X140 risulta essere di n°1; di conseguenza la superficie utilizzabile ammonta a 1,4 metri quadrati.

Elenco degli impianti esistenti:

TABELLE FORMATO 200X100

VIA/PIAZZA	TIPO	FORMATO
Via Carlo Marx	Tabella	200X100
Via Carlo Marx	Tabella	200X100

Il numero totale delle tabelle aventi formato 200X100 risulta essere di n°2; di conseguenza la superficie utilizzabile ammonta a 4 metri quadrati.

POSTERS FORMATO 600X300

VIA/PIAZZA	TIPO	FORMATO
Via Lombardia	Poster a muro	600X300
Via Lombardia	Poster a muro	600X300
Via Matteotti	Poster	600X300
Via Matteotti	Poster	600X300
Via Milano	Poster a muro	600X300
Via Milano	Poster a muro	600X300

Il numero totale dei posters (formato 600X300) risulta essere di n°6; di conseguenza la superficie utilizzabile ammonta a 108 metri quadrati.

SPAZI SU MURO

VIA/PIAZZA	NUMERO MANIFESTI	FORMATO
Via Borghetto	20	100X140
Via Di Vittorio	50	70X100
Via Gavazzi	20	70X100
Corso Italia	20	70X100
Via Lambugnani	40	70X100
Via Manzoni	10	70X100
Via Matteotti	40	70X100
Via Pompeo Trezzi	20	70X100
Via Rosselli	50	70X100
Via XXV Aprile	10	70X100
Via XXV Aprile	6	100X140

Il numero totale di manifesti è pari a 206, di cui 260 aventi formato 70X100 e 26 aventi formato 100X140; di conseguenza la superficie utilizzabile ammonta a 218,4 metri quadrati.

Il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni è stato approvato con delibera C.C. n. 45 del 15/12/1994.

IL PRESIDENTE
F.to Massimo Ponzoni

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.
F.to Dr. Agostino Re

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 30/12/1994 al 14/12/1995, senza opposizioni.
Desio, 16/01/1995

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.
F.to Dr. Agostino Re

E' stato inviato al Comitato Regionale di Controllo - Milano - in data 30/12/1994 ed è divenuto esecutivo in data 20/1/1995.
Desio, 31/01/1995

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.
F.to Dr. Agostino Re

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, dopo l'esecutività, dal 01/02/1995 al 16/02/1995, senza opposizioni.
Desio, 17/02/1995

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Lucio Mancini



COMUNE DI DESIO (MI)

Codice n. 10988

N. 616 DATA: 27-10-1995

G.C. []

Protocollo n. 24682.....

C.C. [X]

ORIGINALE

OGGETTO MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L' anno millenovecentonovantacinque alle ore 15.00 del 27 ottobre alla Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla legislazione vigente.

Commissario Straordinario dr. Antonio Pusateri, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 05 luglio 1995 pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 20.7.1995 - serie generale n. 168 per la temporanea gestione del Comune.

Assistito dal Segretario Generale Reggente AGOSTINO RE quale provvede alla redazione del presente verbale.

Referto di pubblicazione (art. 47 L. 8-6-1990, n. 142)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale e' stata pubblicata il giorno 13 NOV 1995 all'albo pretorio ove rimarra' esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi 13 NOV 1995.....

Il Segretario Comunale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE [Signature]

Presente deliberazione e' rimasta in pubblicazione dal 20.12.95 al 4.1.96 senza opposizioni.

Desio, li 8.1.96.....

IL SEGRETARIO GENERALE [Signature]
IL VICE SEGRETARIO GENERALE [Signature]

Oggetto: Modifica regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la delibera di C.C. n. 45 del 15.12.1994 con la quale veniva approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;

RITENUTO che le previsioni di cui agli artt. 4 - punto 2 - e 16 - punto 10 - del citato Regolamento siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 4 e 17 del D.Lgs 507/93;

RITENUTO che la modifica dei suddetti articoli comporterebbe altresì un gettito maggiore per l'Ente;

SENTITA la DO.GRE. Pubblicità srl concessionaria del servizio;

Con il parere favorevole del Capo Ripartizione Finanziaria sotto il profilo tecnico/contabile e del Segretario Generale Reggente in merito alla legittimità dell'atto reso ai sensi dell' Art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142

d e l i b e r a

1) di modificare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni come segue:

a) eliminare all'art. 4 il punto 2 "A tale suddivisione non sono soggette le insegne, cartelli, locandine, targhe e qualsiasi altro mezzo pubblicitario ordinario, come meglio precisato al successivo punto 35, situati sopra o sulle vetrine e le porte d'ingresso o in corrispondenza dell'attività commerciale o produttiva, ad identificazione delle stesse";

b) eliminare all'art. 16 il punto 10 "I volantini e i cartelli esposti o portati direttamente dai privati interessati, senza fini di lucro, relativi a propaganda ideologica"

2) di sottoporre la presente delibera al controllo del Comitato Regionale di Controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, 1° comma, della Legge 142/90

3) di inviare copia del presente atto al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 507/93.

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera di C.C. n. 45 del 15.12.1994 è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni", successivamente modificato con delibera del C.S. n. 616 del 27.10.1995;

VISTO l'art. 11, comma 2, il quale dispone: " E' altresì vietata la distribuzione di volantini, pubblicitari e non, mediante lancio da veicoli in sosta o in movimento, o tramite collocazione sotto il tergicristallo di auto in sosta, viceversa è consentita la distribuzione manuale durante i mercati cittadini e lungo le vie ai passanti";

VISTA la proposta di modifica, effettuata dalla Polizia Municipale, con cui si evidenzia il carattere inutilmente vessatorio e illogico della prescrizione del suddetto articolo nella parte in cui viene vietata la distribuzione ".....tramite collocazione sotto il tergicristallo di auto in sosta.....";

VISTO l'art. 4, comma 3, il quale dispone: " Nelle località comprese nella categoria speciale, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, sono soggette ad una maggiorazione del 100% (cento per cento) della tariffa normale";

VISTO l'allegato "A" riguardante le località comprese nella categoria speciale;

RITENUTO, in quanto eccessivamente discriminante per gli operatori commerciali, di diminuire la maggiorazione tariffaria per la categoria speciale, attualmente prevista nella misura del 100%, portandola al 75%, nonché di rivedere le località comprese nella categoria speciale;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993;

VISTA la legge n. 142/1990;

VISTO lo statuto comunale;

Visti gli allegati pareri del Dirigente l'Area economico-finanziaria sotto il profilo tecnico e contabile e del Segretario Generale in merito alla legittimità dell'atto deliberativo, resi ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142 dell'08.06.1990;

Con voti favorevoli n. 17 - contrari n. 3 - astenuti n. 5 (Como-Rampi-Merrino-Ponzoni-Bazzoni) resi legalmente da n. 25 Consiglieri presenti, compreso il Sindaco;

D E L I B E R A

per le ragioni in premessa indicate,

1) di modificare il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni così come di seguito specificato:

- ART. 4, comma 3, viene modificata la percentuale di maggiorazione: "...del 75% (settantacinque per cento) della tariffa normale";
- ART. 11, comma 2, vengono soppresse le parole "...o tramite collocazione sotto il tergicristallo di auto in sosta, viceversa è consentita la distribuzione manuale durante i mercati cittadini e lungo le vie ai passanti";
- Dall'allegato "A", elenco delle località comprese nella categoria speciale, vengono eliminate la Via Buozzi e la Via Piermarini mentre viene aggiunta Via Roma e la Strada Provinciale Nuova Valassina viene rinominata Strada Statale 36;

2) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. N. 507/93;



CITTA' DI DESIO

Delibera : G.C. n. 16 del 22.01.2002

Oggetto : tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni anno 2002 -

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 507/93, e successive modificazioni, con il quale veniva stabilito che le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, qualora non modificate, si intendevano prorogate di anno in anno;

VISTA la delibera di C.C. n. 67 del 6.2.2001 "Tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni anno 2001";

VISTO il comma 1 dell'art. 10 della Legge Finanziaria per l'anno 2002 il quale recita: "...in deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 27, comma 8 della Legge Finanziaria per l'anno 2002: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali..... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione...." e considerato che con decreto del 20.12.2001, del Ministero dell'Interno, tale termine è stato prorogato al 28 febbraio 2002;

RITENUTO, anche al fine di evitare l'incertezza applicativa derivante dal disposto degli articoli sopra citati, di deliberare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2002, confermando le medesime tariffe, comprensive di maggiorazioni, in vigore ed applicate nell'anno 2001;

VISTO il DPCM del 16.02.2001 inerente la rideterminazione della tariffa ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93, regolarmente applicato con decorrenza dal 1° marzo 2001;

VISTO l'art. 42, lettera f) del TUFL 267/2000;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997;

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/00;

Con voti unanimi espressi nelle*forme di legge

delibera

per quanto in premessa:

- a) di confermare per l'anno 2002 le tariffe inerenti l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, comprensive di maggiorazioni, vigenti ed applicate per l'anno 2001 e così come rideterminate in base al disposto del DPCM 16.2.2001;
- b) di stabilire che copia del presente atto venga allegata al bilancio di previsione dell'esercizio 2002;
- c) di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del TUEL n. 267/2000.



Delibera : C.C. n. 52 del 26.02.0

Oggetto : modifica regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni -

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;

VISTO il D. Lgs. n. 507/93, e successive modificazioni, il quale prescrive che i pagamenti annuali devono essere effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno, pena l'applicazione delle sanzioni tributarie amministrative prescritte per i ritardati pagamenti;

VISTO l'art. 10, comma 1, della Legge 448/28.12.2001 (Finanziaria 2002), il quale prevede che le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno;

VISTO l'art. 27, comma 8, della suddetta Legge, il quale fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e considerato che con decreto del 20.12.2001, del Ministero dell'Interno, tale termine è stato prorogato al 28 febbraio 2002;

RILEVATO che, ad oggi, non è stato emanato nessun provvedimento legislativo che esplicitamente proroghi il termine ultimo per il pagamento della pubblicità annuale;

PRESO ATTO che per quanto sopra nonché per tutta una serie di ulteriori problematiche quali il passaggio all'euro ed il conseguente adeguamento dei programmi informatici, la stampa dei bollettini di c/c secondo il modello ministeriale, etc., potrebbero derivare disservizi a carico dei contribuenti qualora non si provveda a sanare la situazione di incertezza normativa e gestionale con idoneo provvedimento;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 relativo alla potestà regolamentare dei comuni i quali possono disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie;

RITENUTO pertanto opportuno modificare il vigente regolamento al fine di evitare il ripetersi di analoghe situazioni future;

VISTO il TUEL 267/2002;

VISTO lo Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000;

delibera

per le motivazioni di cui in premessa:

di modificare il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, come segue:

a) all'art. 13 - Pagamento dell'imposta - viene aggiunto il comma 5:

"Qualora norme statali differiscano il termine per l'approvazione del bilancio di previsione il termine del 31 gennaio è da intendersi automaticamente prorogato all'ultimo giorno del bimestre successivo al termine per l'approvazione del bilancio stesso;

b) il comma 1 dell'art. 41 - Norme finali - è così sostituito:

"Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento deve farsi riferimento al D.Lgs. n. 507/93, e successive modificazioni, nonché a norme di legge e di regolamenti generali in materia".

SETTORE: FINANZIARIO
SERVIZIO: TRIBUTI



Delibera C.C. n. _____ del ____
Delibera G.C. n. _____ del ____

OGGETTO: : modifica regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni -

SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI

ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 6 DELLA L. 241/90

- L'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l'adozione del provvedimento
- L'istruttoria non è normativamente conforme - vedi motivazione retro-

Desio, li 31.1.2002

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
V. Audino

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 49 - 1° COMMA - T.U.E.L. 267/2000 SULLA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA

- Si esprime parere favorevole all'istruttoria eseguita
- Parere negativo - vedi motivazione retro

Desio, li

IL DIRETTORE SETTORE
Dr. F. Fiamingo

Alla puntuale proroga del termine per deliberare il bilancio di previsione, come ogni anno, non corrisponde analogo provvedimento di proroga del termine per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Quest'anno, inoltre, la Legge Finanziaria per l'anno 2002 prevede che "le tariffe dell'imposta sulla pubblicità.....sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno".

Alla confusione normativa si aggiungono anche ulteriori problematiche, evidenziate sia dal concessionario che dall'associazione dei commercianti, quali difficoltà a reperire i nuovi modelli per il versamento della tassa, sostanziali innovazioni normative in tema di esenzione dell'imposta, etc..

In analogia con quanto previsto per la tosap si ritiene di evitare l'adozione di un provvedimento di proroga annuale intervenendo con una modifica regolamentare che abbia effetto anche per il futuro qualora si presentino situazioni similari.

Desio, 29.01.2002

Il Responsabile del Servizio

